



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice [REDACTED]  
[REDACTED], all'udienza del 15/11/2017 ha pronunciato, dandone lettura in  
udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 26 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari  
civili contenziosi vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il  
patrocinio dell'avv. e [REDACTED]  
[REDACTED] MISILMERI; , con elezione di  
domicilio in , presso il difensore avv.

*parte attrice*

CONTRO

[REDACTED], con il patrocinio  
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. , elettivamente domiciliato in  
VIA [REDACTED] TERMINI IMERESE  
presso il difensore

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.



**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio la [REDACTED] s.p.a. innanzi al Tribunale di Termini Imerese proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 815/15, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 44.043,16, oltre interessi e spese legali, a titolo di inadempimento di un contratto finanziario.

Si costituiva l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato il termine per instaurare il procedimento di mediazione, all'udienza del 31.5.2017, parte opposta deduceva il mancato esperimento della procedura e l'opponente non contestava la predetta allegazione.

Tanto premesso, deve rilevarsi come l'eccezione di improcedibilità della domanda che ha introdotto l'opposizione a decreto ingiuntivo sia fondata a seguito della concessione del termine per instaurare il procedimento di mediazione.

Sul punto, deve ricordarsi come la Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente



il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre" (v. Cassazione civile, Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629).

L'assunto della Corte è fondato sulla considerazione che la norma è stata costruita in funzione deflattiva e pertanto va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dunque dell'efficienza processuale. In altri termini il meccanismo della mediazione obbligatoria mira a rendere il processo l'estrema ratio, dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.

Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che l'onere di esperire il tentativo di mediazione debba allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale al rapporto processuale nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione.

Ora, secondo la Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi che la parte che ha l'interesse ad introdurre il giudizio di cognizione è il debitore, sul quale, pertanto, grava l'onere di avviare la mediazione.

Applicando il suddetto principio al caso di specie, si osserva come incombesse sugli opposenti l'onere di avviare il procedimento di mediazione e come il mancato esperimento determini il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex articolo 653 codice di procedura civile.

Il Tribunale è ben consapevole che, malgrado l'intervenuta autorevole pronuncia, vi siano successive sentenze di merito che si discostano dalla richiamata interpretazione della Cassazione.



Pertanto, stante il contrasto di giurisprudenza esistente, sussistono i gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

dichiara l'improcedibilità della domanda e per l'effetto conferma il ingiuntivo n. 817/15 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 28.12.15;

compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 15/11/2017 .

Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice ██████████ in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. Con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.

